

La dott.ssa Randaccio indica la documentazione fiscale utile per l'operatività della zona franca.

Premesso che l'articolo 5 comma 3 della Direttiva n.2006/112/Ce del Consiglio sul "Sistema Comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) precisa che per "TERRITORI TERZI" si intendono le "ZONE FRANCHE" richiamate (in forma di Sineddoche) dall'art. 6 della stessa Direttiva, e che per "PAESE TERZO" si debba intendere ogni Stato o Territorio cui non si applica il Trattato sulla Unione Europea (Trattato di Lisbona); se è vero come è vero che il D.lgs.n.75/98 con il quale la Sardegna è stata dichiarata Zona Franca Integrale e al Consumo non è stato ABROGATO, allora vuol dire che la Sardegna e i Sardi sono destinatari anche di quanto previsto dalla Legge n.28/97 con la quale è stata recepita la Direttiva n.95/7/CE del 20.05.97 del Parlamento e del Consiglio, che all'art.2 prevede che possano effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva, i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art.1 del D.L. n.746/83 convertito nella Legge n.17/84, come integrato dall'art.1 comma 381 della Legge n.311/2004, ossia l'articolo che ha apportato modifiche all'art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.633/72, dove si precisa che i soggetti che si trovano nei territori dichiarati zona franca, qualora intendano avvalersi dell'opportunità di effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva (D.P.R. n.633/72) e delle Accise (D.lgs. n.18/2010) devono presentare all'Agenzia delle Entrate apposita "Dichiarazione" nella quale esprimono l'"Intento" di volersi avvalere della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione della imposta. Dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze, contenente l'indicazione della partita Iva del dichiarante, nonché l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate competente nei propri confronti, e che detta dichiarazione - oltre che all'Agenzia delle Entrate - deve essere consegnata o spedita anche ai fornitori o prestatori ovvero presentata in dogana, prima della effettuazione di ogni singola operazione.

Modalità di compilazione delle Dichiarazione d'intento, che sono state individuate con la Risoluzione n.82/E del 1° Agosto 2012 dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti) con il seguente oggetto: modalità di compilazione del Modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.2, comma 4 del D.L. n.16/2012 convertito nella Legge n.44/2012".

Risoluzione dove si prevede che l'assolvimento dell'adempimento non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del ricevimento della dichiarazione d'intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) del D.P.R. n.633/72.

Risoluzione con la quale si prevede la possibilità di utilizzo della vecchia modulistica, quella approvata con provvedimento del 14 marzo 2005, nelle more dell'approvazione di una nuova versione della modulistica (e non solo) contenuta nel Disegno di Legge n.958/2013 attualmente al vaglio del Parlamento.

Il D.lgs. n.471/1997 all'art. 6 comma 2 e all'art.7 comma 4/bis, prevede severe sanzioni per chi viola rispettivamente:

- a) gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o non soggette ad Iva (Art.6 comma 2 modificato da Legge n.228/2012 art. 1 comma da 334 a 344);
- b) il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la dichiarazione d'intento o la invia con i dati incompleti o inesatti (art.7 comma 4/bis).

Obblighi che rammentiamo sono meglio specificati agli artt.8,10,12 e 14 del regolamento emanato con DPR n.435/2001, dove si prevede che "sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva e di tenuta dei prescritti registri Iva, nonché del registro dei beni ammortizzabili, i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili, in quanto esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative, a condizione che le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di cui all'art.3, comma 2 lettera a) del D.P.R. n.695/96 e che le suddette annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'Iva.

Pertanto il soggetto (fornitore) che emette fattura di vendita a fronte di una dichiarazione d'intento spedita da un cliente, deve indicare obbligatoriamente in fattura i seguenti dati:

- 1) "non imponibile Iva ai sensi dell'art.8 comma 1 lettera c) D.P.R. n.633/72;
- 2) Indicazione del numero della dichiarazione d'intento con l'indicazione della data di emissione della stessa dichiarazione;
- 3) Applicazione della marca da bollo di €2,00 in caso di importo di fattura superiore a €77,47;

La dichiarazione d'intento va redatta in duplice esemplare e numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art.39 del D.P.R. n.633/72 e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo.

Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, per ogni anno solare e deve riportare i dati anagrafici del dichiarante, la quantità di beni da acquistare o la caratteristica del servizio. Inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione ha valore per una singola operazione o per operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare. La validità non può andare oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Si precisa infine che i dati contenuti nella dichiarazione d'intento vanno trasmessi all'amministrazione finanziaria da parte dei fornitori solo online, direttamente o tramite un'intermediario abilitato.

L'art.21 comma 6 del DPR n.633/72 prevede che la fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art.2 comma 1 relativa a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, nonché per le Operazioni non Imponibili di cui agli artt. 8,8/bis 9 e 38 quater e per le Operazioni esenti di cui all'art.10.

Ravvedimento: con circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa o errata comunicazione di dati incompleti o inesatti, può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.472/1997 a cui si applica la sanzione ridotta a un quinto del minimo se versata entro un anno dalla violazione commessa.

Documento di proprietà intellettuale della dott.ssa Maria Rosaria Randaccio

Cagliari, 2 maggio 2014

Ufficio Stampa Movimento Sardegna Zona Franca